

	REGIONE SARDEGNA	
	ARES SARDEGNA – AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE	
	* * * * *	
	SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ	
	SERVICE DI ANATOMIA PATOLOGICA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE	
	DELLA REGIONE SARDEGNA SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER LA DURATA DI ANNI CIN-	
	QUE, CON OPZIONE DI ESTENSIONE DI MESI DODICI, CON EVENTUALE OPZIONE	
	DEL QUINTO D'OBBLIGO ED EVENTUALE PROROGA DI MESI 6.	
	* * * * *	
	Lotto XXX – CIG XXX	
	* * * * *	
	INDICE	
	ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5	
	ART. 2. DISCIPLINA APPLICABILE, CRITERIO DI PREVALENZA E DEFINIZIONI..... 5	
	ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO..... 6	
	ART. 4. DURATA 7	
	ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 8	
	ART. 6. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE..... 8	
	ART. 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 10	
	ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO..... 12	
	INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE 12	
	ART. 9. PENALI..... 13	
	ART. 10. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ 13	
	1	

ART. 11. RISOLUZIONE. RECESSO	15
ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 14. FORO COMPETENTE	18
ART. 15. RISERVATEZZA	18
ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	19
ART. 17. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI	21
ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	21
ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE	22
* * * * *	
SCRITTURA PRIVATA	
Tra: l'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE (ARES) - REGIONE SARDEGNA – Codice Fiscale 03990570925, Partita Iva 03990570925, con sede in via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA), rappresentata a questo scopo dal Dott. XXX Codice Fiscale XXX, in qualità di Direttore Dipartimento Acquisti ARES Sardegna (di seguito e per brevità, anche e solo “ARES Sardegna” e/o “Stazione Appaltante”);	
- da una parte -	
e	
Dott. XXX nato a XXX il XXX, C.F. XXX, in qualità di Legale Rappresentante della XXX, con sede legale in XXX nella Via XXX, Codice Fiscale/Partita IVA XXX (di seguito per brevità, anche e solo “Fornitore”; ed entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”);	
- dall'altra parte -	
PREMESSO CHE	

	a) ARES Sardegna agisce in qualità di Centrale di Committenza in ottemperanza a quanto pre-	
	visto dall'art. 3, comma 3, L.R. n. 24/2020 e ss.mm.ii.;	
	b) ARES Sardegna con DTD n. XXX del XXX, ha autorizzato a contrarre, mediante la proce-	
	dura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di in modalità service di Anatomia	
	Patologica da destinare alle aziende sanitarie della Regione Sardegna suddivisa in 4 lotti, per	
	la durata di anni cinque, con opzione di estensione di mesi dodici, con eventuale opzione del	
	quinto d'obbligo ed eventuale proroga di mesi 6;	
	c) sono stati esperiti i controlli dei requisiti di ordine generale sull'Operatore economico, previ-	
	sti dalla normativa vigente ex D.lgs. n. 36/2023, i quali sono risultati regolari;	
	d) in merito alle verifiche antimafia, eseguite tramite il portale BDNA, si dà atto che è stata	
	richiesta l'informativa e che è decorso il termine previsto dal D.Lgs. n. 159/2011;	
	e) che con Determina Dirigenziale n.° XXX del XXX l'ARES Sardegna ha disposto l'aggiudi-	
	cazione definitiva della procedura di cui all'oggetto ed affidando la fornitura all'Operatore Eco-	
	nomico XXX, per un importo complessivo per il Lotto XXX pari ad € XXX (Iva esclusa);	
	f) che con la DTD n. XXX del XXX si è previsto che l'Ares Sardegna stipulerà il contratto con	
	il fornitore sulla base dei fabbisogni pattuiti e che le Aziende di competenza dovranno gestire i	
	negozi stessi (assunzione dei relativi impegni di spesa nei propri sistemi contabili, emissione	
	degli ordinativi di noleggio e pagamenti dei corrispettivi, acquisizione dei CIG, subentro dei RUP	
	e dei DEC;	
	g) che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi e conseguentemente obbligarsi ad eseguire	
	le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, modalità e termini stabiliti	
	nel presente atto e nella documentazione di gara;	
	h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del pre-	
	sente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte inte-	
	grante, ivi incluse le cauzioni definitive determinate ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023,	
		3

	costituite da polizze fidejussorie emesse in data	dalla Società “ ” per il lotto
	XXX al n.	per un importo pari ad Euro (euro), a garanzia
	dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Fornitore in caso di prolungamento, si im-	
	pegna a prorogare la polizza fideiussoria per l'importo proporzionato al nuovo periodo di validità	
	contrattuale;	
	i) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente accordo e	
	dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati determini in	
	modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, attesta di	
	aver acquisito tutti gli elementi necessari per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse tali da consentirgli una corretta formulazione dell'offerta;	
	j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti	
	contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e conve-	
	nuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e	
	condizioni riportate in calce al presente atto;	
	k) il presente atto non è fonte di obbligazione per Ares Sardegna nei confronti del fornitore,	
	rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse	
	dall'aziende sanitarie contraenti con la stipulazione del rispettivo contratto di fornitura, il quale,	
	nei limiti ivi previsti, sarà fonte di obbligazione;	
	l) resta espressamente inteso che Ares Sardegna non potrà in nessun caso essere ritenuta re-	
	sponsabile per atti o attività delle aziende sanitarie contraenti;	
	m) la decisione della singola azienda di addivenire o meno alla stipula di contratti specifici con	
	il fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità	
	del presente contratto, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L'ap-	
	paltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta qualora nel corso	
		4

	della validità del presente contratto non divenisse affidatario di contratti specifici. Parimenti,	
	l'azienda sanitaria contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente	
	per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da essa emessi;	
	n) il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certifi-	
	catore autorizzato;	
	o) tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART.1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nel prosieguo del	
	presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal Fornitore XXX,	
	unitamente alla determina di aggiudicazione della procedura, formano parte integrante e sostan-	
	ziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.	
	2. Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente	
	allegato, il Patto di Integrità.	
	3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra	
	indicati, compresi quelli che, sebbene non materialmente uniti, formano parte integrante e so-	
	stanziale del presente accordo.	
	ART.2.DISCIPLINA APPLICABILE, CRITERIO DI PREVALENZA E DEFINIZIONI	
	1. Il presente contratto è disciplinato: a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti,	
	atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dal bando di gara, dal disciplinare di gara,	
	dal Capitolato tecnico e relativi allegati, dall'offerta di gara; c) dalle norme di cui al D.Lgs. n.	
	36/2023 e ss.mm.ii. e dalla restante normativa dettata in materia di procedure ad evidenza pub-	
	blica; d) dalle norme del codice civile; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla	
	Stazione appaltante.	
		5

	2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto di-	
	chiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fatta	
	salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni,	
	termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliorative.	
	3. Nell'evenienza in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di Pubbliche Autorità o dispo-	
	sizioni similari, parzialmente o totalmente incompatibili con il contenuto del presente accordo,	
	le parti contraenti potranno modificare o integrare lo stesso sulla base di un equo tempera-	
	mento dei rispettivi interessi sempre nel rispetto della procedura in esame; nella ipotesi di inse-	
	rimento automatico e di diritto di clausole contrattuali si fa, invece, espresso ed integrale rinvio	
	alle norme di legge dettate sul punto.	
	4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione- nel procedi-	
	mento di indizione, presentazione delle offerte e di aggiudicazione, propedeutico alla stipula del	
	presente accordo- nell'ambito del presente contratto si intende, più propriamente, per:	
	a. Stazione Appaltante: l'Azienda Regionale della Salute (ARES Sardegna);	
	b. Fornitore e/o Appaltatore: l'Operatore Economico, XXX risultato aggiudicatario della proce-	
	dura di gara come da premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbli-	
	gandosi a quanto nello stesso pattuito;	
	c. Termini: i termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali con-	
	secutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove	
	espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.	
	ART.3.OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO	
	1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento	
	della fornitura in regime di service di Anatomia Patologica da destinare alle aziende sanitarie	
	della Regione Sardegna suddivisa in 4 lotti, per la durata di anni cinque, con opzione di estensione	
	di mesi dodici, con eventuale opzione del quinto d'obbligo ed eventuale proroga di mesi 6 per	
		6

	un valore complessivo per i lotti XXX di € XXX (XXX/XXX), più Iva di legge, comprensivo di	
	opzione di rinnovo, proroga tecnica e quinto, per un periodo stimato di 60 mesi e comunque, fino	
	a concorrenza degli importi aggiudicati con relativi rinnovi;	
	2. Con la stipulazione del presente atto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente	
	a prestare nei confronti della Aziende Sanitarie della Regione Sardegna la fornitura di cui in	
	oggetto. La fornitura deve essere conforme alle tipologie, alle specifiche e alle configurazioni	
	minime indicate in offerta e sino alla concorrenza dei quantitativi previsti nel provvedimento di	
	aggiudicazione. L'adempimento di cui sopra è comprensivo dell'erogazione dei servizi accessori	
	e connessi all'esecuzione delle prestazioni in argomento, essendo il prezzo offerto per la fornitura	
	comprensivo del loro costo.	
	3. Le forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini	
	ed alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e, laddove migliorative, nell'offerta formu-	
	lata dal fornitore nel corso della procedura. I prodotti consegnati all'azienda di pertinenza do-	
	vranno rispondere alle specifiche indicate in offerta.	
	4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi in cui si renda necessario	
	in corso di esecuzione del contratto, ARES Sardegna potrà imporre al Fornitore un aumento o	
	una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il	
	tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti	
	premesse.	
	ART.4.DURATA	
	1. Il contratto ha durata di mesi 60 con opzione di rinnovo di anni uno con opzione eventuale	
	della proroga semestrale e quinto d'obbligo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo e da quel	
	momento inizia il periodo fatturabile.	
	Il CSA e gli atti di gara contengono le specifiche sul punto alle quali si fa espresso ed integrale	
	richiamo.	
	7	

	ART.5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le	
	modalità stabilite nella documentazione di gara e con specifico riferimento al Capitolato tecnico	
	e secondo quanto disposto dalle Aziende sanitarie contraenti.	
	ART.6. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Aziende sanitarie contraenti sono calcolati	
	sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.	
	2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate “a perfetta regola d’arte” e	
	nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti	
	unicamente al Fornitore; pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subap-	
	paltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.	
	3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osser-	
	vanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
	competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai	
	propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili	
	indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni	
	relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori	
	somme e compensi, ovvero pretendere adeguamenti, revisioni o rivendicare aumenti del cor-	
	rispettivo determinato come sopra.	
	5. Le somme “portate” dalle fatture emesse come sopra indicato, verranno corrisposte	
	dall’Azienda interessata dalla fornitura al Fornitore secondo la normativa vigente in materia	
	di contabilità, previo accertamento delle prestazioni, in concreto, effettuate.	
	6. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle	
		8

	successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusiva-	
	mente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004	
	n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il relativo corrispettivo	
	verrà erogato dall'Azienda interessata a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e	
	fattura/e elettroniche ed accreditato sul conto corrente indicato dallo stesso Fornitore, ai sensi	
	delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e già acquisito agli atti dell'Ammi-	
	nistrazione essendo presente tra la documentazione richiesta per la stipulazione del presente	
	contratto. Il Fornitore dichiara, altresì, che il predetto conto "opera" nel rispetto delle disposi-	
	zioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente	
	all'azienda sanitaria interessata ogni modifica relativa ai dati comunicati.	
	7. Il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti,	
	né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	8. Resta beninteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la presta-	
	zione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente	
	normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il	
	presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione	
	di volontà da comunicarsi con PEC da parte dell'Azienda.	
	9. L'importo dovuto dalle Aziende sanitarie contraenti per tale/i fattura/e potrà essere ridotto	
	per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.	
	10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della P.A. a seguito	
	della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto	
	delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed im-	
	pregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le mede-	
	sime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto	
	9	

	prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successiva-	
	mente emanate.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni	
	di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, reste-	
	ranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di	
	ulteriori compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:	
	a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della	
	fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta	
	tecnica;	
	b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione	
	e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a	
	garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;	
	d. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni	
	operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventual-	
	mente comunicate dalla Stazione Appaltante o dalle aziende contraenti;	
	e. manlevare e tenere indenne l'ARES Sardegna e l'azienda contraente da qualsivoglia conse-	
	guenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza,	
	di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'azienda sanitaria aderente di procedere, in qualsiasi	
	momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
	di tali verifiche.	
		11

	7. Con riferimento a tutti gli eventuali sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del	
	contratto si applica quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.	
	ART.8.OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.	
	INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
	tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico	
	tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto di quanto previ-	
	sto dalla normativa vigente in materia, e, in particolare, dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	
	2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
	attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con-	
	tratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria	
	e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modi-	
	fiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
	dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza	
	e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vin-	
	colano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda	
	da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.	
	5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 D.lgs. 36/2023, nel caso in cui la Stazione Appaltante	
	riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnala un'inadempienza	
	contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, la	
	Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il paga-	
		12

	mento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto diret-	
	tamente dagli enti previdenziali e assicurativi.	
	6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente	
	comma, si applica la procedura prevista dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	ART.9.PENALI	
	In merito alle penali si rimanda a quanto previsto negli atti di gara ed in particolare a quanto	
	dettato nel Capitolato Tecnico.	
	ART. 10.GARANZIE DIESECUZIONE E RESPONSABILITÀ	
	1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con	
	la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore dell'ARES Sarde-	
	gna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la polizza fideius-	
	soria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.	
	2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, non-	
	ché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta	
	scritta della Stazione Appaltante.	
	3. La predetta garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in	
	relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che	
	Ares Sardegna e le Aziende sanitarie interessate, fermo restando quanto previsto dal presente	
	contratto in relazione alle penali contrattuali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia	
	per l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento	
	degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze	
	della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva	
	comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti	
	13	

	dell'importo massimo garantito, copre altresì:	
	a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso.	
	5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dall'ARES Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.	
	7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023.	
	8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ARES Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.	
		14

	9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espres-	
	samente nei confronti dell'ARES Sardegna e dell'azienda sanitaria aderente a tenerla indenne e	
	manlevare da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi de-	
	scritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione	
	obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.	
	ART. 11. RISOLUZIONE. RECESSO	
	1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la	
	sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15	
	(quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo Pec, al fine di porre fine all'inadempimento, la	
	Stazione Appaltante ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di	
	diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora resti-	
	tuita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.	
	2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposi-	
	zioni di legge, l'ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento,	
	potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa con-	
	forme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Pec, nelle seguenti ipotesi:	
	a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di	
	cui all'articolo 94 D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;	
	b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno	
	dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del	
	contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;	
	c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;	
	d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e, in generale, per	
	la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro l'ARES Sardegna in relazione a	
	15	

	quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;	
	e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;	
	f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;	
	g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
	i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;	
	j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;	
	3. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con Pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'ARES	
		16

	Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano salve le ulteriori ipotesi di riso-	
	luzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati	
	con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in	
	materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n.	
	159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in	
	tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b) rei-	
	terati inadempimenti del Fornitore.	
	Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,	
	qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.	
	6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti l'ARES Sarde-	
	gna o l'azienda sanitaria aderente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della	
	prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateral-	
	mente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi	
	al Fornitore con Pec.	
	7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento e delle prestazioni contrattuali	
	correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinun-	
	ciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura	
	risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'art. 1671 cod. civ.	
	8. La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023, di recedere	
	dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e	
	servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti.	
	ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura	
		17

	stipulato con l'ARES Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del	
	divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di	
	quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del con-	
	tratto.	
	ART. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipu-	
	lazione del presente Contratto tra lo stesso e l'ARES Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e	
	registrazione. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante oneri su di essa gravanti ai sensi della	
	vigente normativa.	
	ART. 14. FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore con	
	referimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra	
	controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.	
	ART. 15. RISERVATEZZA	
	1. Il Fornitore e l'ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza,	
	a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'e-	
	secuzione del contratto.	
	2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-	
	sesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cin-	
	que anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e l'ARES	
	Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
		18

	3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.	
	5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la Stazione Appaltante, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.	
	6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, nonché ogni altro eventuale ed ulteriore provvedimento in materia.	
	ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
		19

		operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	3.	In ogni caso, si conviene che l'ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente al-	
		cun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456	
		cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, nell'ipotesi di reiterati ina-	
		dempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.	
	4.	Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni	
		dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi iden-	
		tificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice	
		fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	5.	Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui	
		all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
		subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale	
		ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto	
		2010 n. 136.	
	6.	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della	
		propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà	
		immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Go-	
		verno della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.	
	7.	Con riferimento ai contratti di sub-fornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARES	
		Sardegna e alle aziende aderenti oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023,	
		anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-	
		contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcon-	
		traente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che l'ARES Sar-	
		degna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo atte-	
		stato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale	
			20

	verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.	
	8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora	
	A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
	comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare	
	un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico	
	bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP	
	dallo stesso comunicati.	
	ART. 17. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI	
	Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, è possibile un adeguamento dei prezzi,	
	in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2 bis del	
	Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.	
	ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato con De-	
	liberazione del Direttore n. 49 del 20/02/2024, consultabile sul sito istituzionale ARES Sardegna	
	nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'os-	
	servanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. In tal caso la Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione,	
	contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quin-	
	dici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o ri-	
	sultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto	
	salvo il risarcimento del danno.	
	21	

	3. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il modello	
	di Patto di Integrità adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 292 del 15/11/2024, ai sensi	
	dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli	
	operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di	
	lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal codice degli appalti.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative	
	clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In	
	caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto d'Integrità, l'ARES Sar-	
	degna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costitui-	
	scono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena	
	ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano	
	quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica	
	al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante	
	atto scritto.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel	
	presente contratto da parte dell'ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti	
	ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari	
	termini di prescrizione.	
	3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti;	
	di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali	
	accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a	
	regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto	
		22

